1868

N° 328

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 2 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 30 novembre 1868 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, FIRENZE).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero 4680 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 9 giugno 1863, n. 1318, e 17 marzo 1867, n. 3626;

Considerando alla necessità e convenienza di ordinare i diversi rami di servizio del terzo dipartimento marittimo, sulle medesime basi degli altri due dipartimenti;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il quadro organico del Corpo sanitario militare marittimo è aumentato di un farmacista capo, colle medesime attribuzioni e collo stesso stipendio stabiliti per tale grado dal citato Nostro decreto 9 giugno 1863, numero 1318.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 5 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

Il numero 4684 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agrario del circondario di Mazzara del Vallo;

Sulla proposta del suddetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comizio agrario del circondario di Mazzara del Vallo, provincia di Trapani, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

A. CICCONE.

Il numero 4701 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge in data 28 luglio 1861, n. 360, portante la istituzione di Casse per gl'invalidi della marina mercantile in Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona;

Visto il Regio decreto del 15 giugno 1865, n. 2371, col quale venne stabilito che al 1° luglio dello stesso anno dovesse porsi in vigore la retribuzione mensuale imposta agli equipaggi dei bastimenti dalla tabella che fa seguito alla legge 28 luglio 1861 sopra citata;

Visto il Regio decreto 4 luglio 1867, n. 3793, portante la costituzione dei Consigli d'amministrazione delle Casse predette;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato e reso esecutorio, a partire dal 1° gennaio del prossimo venturo anno 1869, il qui annesso Regolamento generale, prescritto dall'articolo 7 della suddetta legge, per l'amministrazione e pel servizio delle Casse degl'invalidi della marina mercantile, firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari della marina.

Art. 2. Nello interesse dell'amministrazione delle Casse predette, e per assicurare la conservazione del patrimonio di spettanza delle medesime, il ministro della marina avviserà nei modi, forme e tempi che saranno riconosciuti più opportune, ad accertare, pel tramite delle competenti autorità superiori amministrative provinciali, che le disposizioni portate dal regolamento, di cui nell'articolo precedente, abbiano costantemente la loro piena e regolare esecuzione.

Art. 3. Sono abrogate le disposizioni dei Reali decreti 15 giugno 1865, n. 2371, e 4 luglio 1867, n. 3793, in quanto siano contrarie a quelle contenute nel regolamento enunciato all'articolo 1 del presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

A. RIBOTY.

REGOLAMENTO *generale per l'amministrazione ed il servizio delle Casse degli invalidi della marina mercantile.*

TITOLO I.
Amministrazione.

CAPO I. — *Amministrazione delle Casse.*

Art. 1. Le Casse sono autonome ed esistono indipendentemente l'una dall'altra.

Ognuna di esse nella circoscrizione assegnatale dall'art. 4 della legge 28 luglio 1861, numero 360, è retta ed amministrata da un Consiglio, residente nella sede della Cassa medesima, il quale pel servizio ordinario nomina nel suo seno un direttore ed è coadiuvato da Comitati locali da istituirsi nei capi luogo dei compartimenti marittimi fuori della residenza del Consiglio.

Il Consiglio è assistito da un segretario, il quale è capo dell'ufficio di segreteria sotto gli ordini del direttore.

Art. 2. La nomina del direttore è soggetta alla sanzione del prefetto della provincia.

Il direttore dura in carica per un anno ed è rieleggibile.

Esso è vice presidente del Consiglio, ed in sua assenza ne fa le veci il membro più anziano d'età.

Art. 3. Le capitanerie di porto e gli uffici da queste dipendenti cooperano al regolare andamento del servizio afferente all'amministrazione delle Casse, secondo i modi e nelle forme determinate dal presente regolamento.

CAPO II. — *Composizione e formazione dei Consigli.*

Art. 4. I capitani di porto dei compartimenti marittimi ove hanno sede le Casse sono presidenti dei Consigli di amministrazione.

Art. 5. Ciascun Consiglio si compone, oltre al capitano di porto, presidente:

a) Di un consigliere comunale eletto dal municipio del luogo dove ha sede la Cassa;

b) Di un membro della Camera di commercio e d'arti, parimente del luogo in cui ha sede la Cassa;

c) Di quattro persone della gente di mare elette dalla detta Camera di commercio, due delle quali scelte fuori del luogo ove ha sede il Consiglio, e due aventi il grado di capitano marittimo.

Un altro membro sarà inoltre nominato da ciascun'altra Camera di commercio avente giurisdizione lungo le coste che entrano nella circoscrizione assegnata a ciascuna Cassa.

Art. 6. Le elezioni dei membri del Consiglio di amministrazione sono partecipate dal sindaco e dai presidenti delle Camere di commercio al prefetto della provincia, ove ha sede la Cassa, il quale, riconosciutane la regolarità, le notifica al capitano di porto presidente.

Art. 7. Il consigliere comunale indicato alla lettera *a)* dell'art. 5, ed il membro della Camera di commercio indicato alla lettera *b)* ritengono la qualità di membri del Consiglio di amministrazione della Cassa degli invalidi, finchè dura il loro mandato nel Corpo da cui procedono.

Gli altri membri durano in carica quattro anni, e sono rinnovati per metà ogni due anni se il numero di essi sia pari, e per metà più uno se sia dispari.

Venendo alcuni di essi a cessare nel corso del periodo di esercizio, il presidente del Consiglio di amministrazione ne informa il prefetto, il quale ne promuove dal Corpo competente la surrogazione pel tempo durante il quale avrebbe potuto rimanere in funzioni il membro venuto a mancare.

I membri cessanti non escono di carica finchè non siano entrati in funzione quelli che devono sostituirli.

Possono sempre essere rieletti.

Dopo la prima elezione dei membri indicati alla lettera *c)* nell'ultimo paragrafo dell'art. 5, la scadenza al primo biennio è determinata dalla sorte.

Art. 8. Ciascun Comitato locale si comporrà di quattro membri, oltre al presidente, che sarà il capitano di porto del compartimento marittimo ove esso avrà sede.

I membri dei Comitati locali dovranno essere inscritti marittimi o persone addette al commercio marittimo, e saranno eletti dai rispettivi Consigli sulla proposta fatta, d'accordo, dai capitani di porto e dai sindaci locali.

In caso di disaccordo i capitani di porto ed i sindaci propongono separatamente tanti individui quanti si richiedono per la composizione dei Comitati stessi.

Art. 9. L'elezione dei membri dei Comitati locali è partecipata dal presidente del Consiglio al capitano del porto del luogo ove il Comitato è instituito e che deve presiederlo.

Lo stesso presidente ne darà conoscenza anche all'autorità superiore amministrativa della città ove ha sede la Cassa.

Art. 10. I membri dei Comitati locali durano in carica quattro anni, e vengono rinnovati per metà ogni due anni.

Per la rinnovazione o sostituzione si osserverà la norma contenuta nell'art. 7.

Art. 11. Non potranno far parte dei Consigli o Comitati locali coloro che abbiano lite vertente con la Cassa, nè appartenervi contemporaneamente i consanguinei fino al secondo grado civile e gli affini di primo grado, e coloro che fossero dichiarati incapaci a forma delle leggi generali.

Art. 12. L'ufficio dei presidenti e dei membri dei Consigli e dei Comitati locali è gratuito e puramente onorifico.

I direttori riceveranno un'indennità in compenso del servizio giornaliero che essi devono prestare all'Amministrazione.

Quest'indennità sarà determinata dai Consigli, e dovrà essere approvata dal prefetto.

Art. 13. I membri dei Consigli che si asterranno d'intervenire alle sedute per sei mesi si avranno per dimissionari.

Art. 14. I presidenti esercitano la sorveglianza sull'amministrazione delle Casse.

I direttori per conto ne adempiono il servizio, ed eseguiscono le deliberazioni dei Consigli.

CAPO III. — *Adunanze.*

Art. 15. I presidenti, quando lo credano necessario, o sulla domanda dei direttori o di tre membri, convocano i Consigli.

In mancanza dei presidenti e dei vice presidenti le adunanze sono presiedute dal membro più anziano d'età.

Art. 16. I Comitati locali sono convocati dai presidenti dei Comitati stessi, quando questi lo credono necessario, o sulla domanda di due membri.

In mancanza del presidente ne fa le veci il membro più anziano d'età.

Art. 17. La presenza di cinque membri nelle adunanze dei Consigli, e di tre in quelle dei Comitati locali, compreso il presidente o chi ne fa le veci, rende legali le deliberazioni.

Laddove una prima convocazione dei Consigli non avesse luogo per mancanza del numero legale, saranno valide le deliberazioni prese nella seconda, quando il numero degli intervenuti sia di tre, oltre il presidente.

I segretari assistono alle riunioni, porgono schiarimenti, se richiesti, sulle materie in discussione e redigono i verbali quali vengono letti ed approvati nelle sedute immediatamente successive, o seduta stante.

Art. 18. Per la convocazione dei Consigli i segretari, d'ordine del presidente, spediscono invito in iscritto a ciascun membro per mezzo del serviente d'ufficio che ne fa relazione di consegna.

Gli avvisi devono portare l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza ed essere rimessi ventiquattro ore prima del giorno fissato per la medesima, salvo i casi straordinari nei quali si dovessero sollecitamente radunare i Consigli.

Art. 19. Al disimpegno delle funzioni di segretario di ciascun Comitato locale, viene dal capitano di porto presidente assunto un impiegato del suo ufficio.

Queste funzioni sono gratuite.

Art. 20. Gl'inservienti delle Capitanerie di porto presteranno pure il loro servizio ai Comitati locali.

Art. 21. Ogniqualvolta si tratti della formazione dei bilanci, del rendimento del conto annuale, e dell'ammissione ad assegnamento annuo, i Comitati locali potranno delegare un loro membro ad intervenire alle relative adunanze dei Consigli con voto deliberativo.

A tale effetto i Comitati locali saranno avvertiti in tempo del giorno in cui avranno luogo le radunanze.

Art. 22. Le deliberazioni dei Consigli si prendono a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, quello del presidente o di chi ne fa le veci sarà preponderante.

Le votazioni si fanno per appello nominale.

Coloro che approvano, rispondono: SI; e quelli che non approvano, rispondono: NO.

Le votazioni si fanno anche con suffragi segreti. La votazione segreta dovrà farsi quando sia proposta dal presidente o da due membri.

Il voto segreto sarà deposto in un'urna e sarà espresso nel modo previamente convenuto.

Art. 23. Compiute le votazioni e riconosciuti i voti, il presidente ne proclama l'esito e dichiara se la proposta che fu oggetto della votazione sia adottata o respinta.

Art. 24. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli compete indistintamente al ministro della marina, ai prefetti del luogo di residenza delle Casse, ai presidenti ed ai membri.

Art. 25. Le materie da trattarsi nelle sedute risulteranno da apposito ordine del giorno stabilito dal presidente.

Quelle che non saranno inscritte nell'ordine del giorno non potranno trattarsi che nella seduta successiva alla proposta fattane, a meno che i Consigli deliberino diversamente.

Art. 26. Il prefetto del luogo od un suo delegato può intervenire alle radunanze del Consiglio, ma non può prender parte alla votazione.

A tale effetto il presidente darà avviso al prefetto del giorno e dell'ora in cui hanno luogo le adunanze.

Art. 27. Colui che presiede le adunanze è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e sciogliere le adunanze, in caso di gravi dissidenze per motivo di convenienza, facendone relazione al prefetto se trattasi dei Consigli, e al presidente di questi se trattasi dei Comitati locali.

Art. 28. I membri dei Consigli si asterranno da prender parte alle deliberazioni che li riguardassero o che si riferissero a loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Art. 29. I verbali delle sedute debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti coi quali si è presa una deliberazione.

Art. 30. Ogni membro dei Consigli ha diritto di far constare del suo voto nel verbale della seduta e dei motivi del medesimo, come pure di chiedere la rettificazione delle parole inserite nel verbale stesso a lui attribuite, qualora non esprimessero le idee da lui svolte.

Art. 31. Son nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali.

CAPO IV. — *Attribuzioni dei Consigli e dei direttori.*

Art. 32. Spetta ai Consigli:

1° Di nominare, sospendere e rivocare i rispettivi impiegati, non che di stabilire i loro stipendi e le malleverie dei tesorieri;

2° Di liquidare le pensioni di riposo a favore dei medesimi, delle loro vedove e degli orfani.

3° Di deliberare i bilanci attivi e passivi della Cassa ed i titoli addizionali agli stessi;

4° Di approvare i conti annuali dei tesorieri, salvo la superiore sanzione per parte del prefetto a termini della legge, e dichiarare la svincolazione delle malleverie;

5° Di far proposte d'aggiunte o modificazioni agli statuti;

6° Di accordare pensioni e sussidi ed altri assegnamenti sulla Cassa;

7° Di deliberare i contratti di acquisto o d'alienazione di immobili, i prestiti, gl'impieghi di danaro a qualunque titolo, le transazioni, accettazioni o rifiuti di doni o lasciti, determinandone le condizioni;

8° Di deliberare le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado;

9° Di deliberare le spese casuali occorrenti nell'anno entro i limiti determinati nei bilanci;

10. Di nominare procuratori alle liti, alle esazioni fuori delle circoscrizioni delle Casse o fuori Stato, e agli atti che potessero in qualunque modo interessare l'Amministrazione, con delegazione al direttore di rilasciare gli opportuni mandati di procura per atto pubblico;

11. Di affittare i locali ad uso degli ufficii di amministrazione e convenirne la durata ed il prezzo per mezzo del direttore;

12. Di liquidare le spese per onorari, retribuzioni, liti, consulti legali, perizie e stampati;

13. Di approvare le spese d'ufficio fatte dai direttori nei limiti del bilancio;

14. Di deliberare l'applicazione di maggiori somme a spese dei bilanci, i cui fondi fossero insufficienti, mediante compensi di economie su fondi contemplati in altri capitoli dei bilanci stessi;

15. Di nominare Commissioni per riferire sopra pratiche che chiedessero esame e studio preparatorio;

16. Di deliberare infine su tutte le pratiche d'amministrazione che non fossero attribuite ai direttori.

Art. 33. Le deliberazioni portanti la sospensione o revoca dei segretari e dei tesorieri dovranno riportare l'approvazione del prefetto, il quale ne darà partecipazione al Ministero.

Art. 34. I direttori rappresentano i Consigli nell'intervallo delle loro riunioni, danno esecuzione alle deliberazioni dei medesimi, e provvedono per gli atti tutti dell'amministrazione ordinaria delle Casse.

Art. 35. Appartiene pure ai direttori:

1° Di sorvegliare alle esazioni ed ai pagamenti, alla contabilità ed al servizio giornaliero delle amministrazioni, di firmare le corrispondenze, procedere alla verificazione di Cassa, di fare gli atti conservatorii in casi d'urgenza, che spetterebbero ai Consigli, salvo a riferirne loro nella prima adunanza, che avranno cura di promuovere il più sollecitamente possibile, ed infine di far eseguire dagli impiegati i lavori necessari;

2° Di preparare le materie tutte che dovessero trattarsi dai Consigli, e che non fossero deferite a Commissioni speciali;

3° Di esaminare le domande ed i reclami e provvedervi quando non siavi dubbio intorno alla decisione da prendersi, e quando non siano di competenza dei Consigli o di altri uffici, ai quali in questo caso saranno rimessi;

4° Di provvedere finalmente in tutto ciò che può contribuire al buon andamento del servizio, e rappresentare l'amministrazione in ogni suo interesse.

Art. 36. Ai Comitati locali compete:

1° Di riunire le domande per pensione o per sussidio che venissero loro inoltrate da persone del rispettivo compartimento, di formare gli elenchi di coloro (Modello num. 1) che si trovino nelle condizioni di poter aspirare ai beneficii della Cassa, e trasmetterli muniti dei necessari documenti e di tutte le informazioni, che fossero del caso, ai Consigli nei venti giorni successivi ad ogni trimestre, tranne che si tratti di soccorsi urgenti pei quali la proposta potrà farsi in qualsivoglia tempo;

2° Di sorvegliare al puntuale pagamento delle pensioni e dei sussidi, di ricevere i reclami e pronunciare sui medesimi, riferendone all'occorrenza, ai rispettivi Consigli, e di sorvegliare all'esazione di tutti i diritti e proventi della Cassa.

Art. 37. I Comitati locali eseguiscono inoltre le deliberazioni dei Consigli, che possono riflettere il servizio nel rispettivo compartimento, e si prestano infine in tutto ciò che si riferisce al servizio della Cassa.

Art. 38. I Comitati locali nell'intervallo delle loro riunioni sono rappresentati dai presidenti.

Art. 39. I Comitati locali dei compartimenti marittimi, i quali, per le disposizioni sancite dal Codice per la marina mercantile o di altre, che venissero emanate nel seguito, hanno od avessero sotto la loro dipendenza porzione di territorio, che per effetto della legge 28 luglio 1861 istituiva delle Casse invalidi, appartenesse all'amministrazione di un'altra Cassa, disimpegneranno presso il Consiglio di quella Cassa tutte le incumbenze alle quali sono chiamati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, non che dagli statuti organici verso l'amministrazione della Cassa, dalla quale hanno naturale dipendenza.

CAPO V. — *Attribuzioni delle Capitanerie di porto, dei Sindaci e delle Giunte dei comuni.*

Art. 40. Gli uffici di porto al ritiro dei ruoli di equipaggio dismessi decontano la retribuzione dovuta dagli individui su quelli descritti in base alla tabella che fa seguito alla legge 28 luglio 1861, n. 360, prendendo a norma per simile operazione il prospetto di computazione distinto col n. 2 unito al presente, e servendosi, pel deconto, dello stampato modello n. 3.

Formato il deconto, i detti uffici lo rimettono al debitore, perchè ne versi l'ammontare a mani del contabile della Casa nel luogo ove il deconto stesso fu operato, salva la disposizione eccezionale contenuta nell'art. 190.

Art. 41. Al principio di ogni mese i capitani di porto, presidenti dei Comitati locali, trasmetteranno all'ufficio di direzione delle Casse un elenco dei deconti dei ruoli che risultassero non soddisfatti, stati rimessi ai debitori nel mese antecedente tanto dal proprio ufficio, quanto da quelli dipendenti.

Art. 42. Dei deconti rimessi i capitani di porto terranno annotazione in apposito registro (Modello n. 4), nel quale si emarginerà il relativo pagamento di mano in mano che verrà eseguito, e che risulterà dalla presentazione della ricevuta.

Inoltre il pagamento dei deconti dovrà essere emarginato nel registro di caricamento e scaricamento dei ruoli d'equipaggio (Modello n. 5).

Art. 43. Gli amministratori di marina per regola generale non rilascieranno nuove spedizioni a quei bastimenti, i cui proprietari od armatori non avessero soddisfatto i diritti spettanti alle Casse sui ruoli anteriormente rilasciati.

Art. 44. Le amministrazioni delle Casse saranno in facoltà di esigere dagli armatori o proprietari di quei bastimenti le cui spedizioni non si rinnovassero entro un anno, l'importare approssimativo della retribuzione dovuta per l'anno decorso dalle persone figuranti sui rispettivi ruoli d'equipaggio, senza pregiudizio della esazione della maggiore somma che risultasse dovuta all'epoca del deconto definitivo e salva la restituzione di quella che fosse stata pagata in più.

A quest'uopo le capitanerie e gli uffici di porto, tuttavolta che ne siano richiesti, formeranno gli occorrenti deconti provvisori, nel cui pagamento si osserveranno le stesse norme stabilite pel versamento dei deconti definitivi.

Art. 45. I capitani di porto al termine di ciascun trimestre trasmetteranno agli uffici di direzione delle Casse uno stato particolarizzato dei ruoli d'equipaggio rilasciati nel proprio compartimento colle indicazioni relative alle persone degli armatori e proprietari (Modello n. 6).

Art. 46. Alla fine di ogni trimestre i capitani di porto trasmetteranno ai rispettivi Consigli uno stato nominativo (Modello n. 7) dei naviganti che fossero stati denunziati quali disertori.

Art. 47. Gli uffizi di porto provvederanno pel versamento nelle Casse:

1° Dell'importo dei deconti della retribuzione della gente di mare;

2° Degli altri proventi attribuiti dal codice della marina mercantile, la cui riscossione non competa agli esattori ed altri agenti dello Stato.

Art. 48. Le capitanerie o gli uffici di porto devono far versare nelle Casse le somme dovute dai debitori.

Non avendo effetto le loro provvidenze d'ufficio, denunziano i debitori morosi alle amministrazioni delle Casse creditrici, trasmettendo il titolo di credito per gli effetti di cui nell'articolo 5 della legge 28 luglio 1861.

Art. 49. Avvenendo che marinari inscritti in compartimenti marittimi inclusi nella circoscrizione di una delle cinque Casse, navighino con bastimenti appartenenti a compartimenti inclusi nella circoscrizione di un'altra di esse, la retribuzione dei medesimi spetterà alla Cassa del luogo d'origine degli inscritti.

Gli uffici di porto nel formare il deconto avvertiranno di separare la retribuzione dei marinari appartenenti a ciascuna Cassa e di farne il riepilogo nel deconto stesso conforme al modello di cui all'art. 40.

Art. 50 I capitani di porto dovranno rilasciare ai richiedenti pensione o sussidio gli estratti di loro matricola portanti la navigazione con retribuzione alla Cassa, e qualunque certificato potesse avvalorare le loro domande.

Art. 51. I capitani, padroni e qualunque altro individuo preposto al comando di bastimenti nazionali, a bordo dei quali qualcuno dell'equipaggio, trovandosi in servizio del bastimento, perisse per caduta in mare o per altra causa fortuita oppure riportasse ferite, mutilazioni, fratture od altro da farlo ritenere inabile ad ulteriore navigazione, dovranno, indipendentemente dagli obblighi imposti dal codice per la marina mercantile, fare una circostanziata relazione del fatto, nello scopo di assicurare agli individui di cui sopra od ai loro eredi i diritti di pensione verso la Cassa invalidi della marina mercantile.

I suddetti comandanti di bastimenti nazionali, al loro arrivo in un porto dello Stato, dovranno rimettere copia della suddetta relazione all'autorità marittima locale, la quale ne redigerà apposito verbale.

Art. 52. Il fatto contenuto nel verbale citato all'articolo precedente, si annota sulla matricola dell'individuo cui riguarda.

A tale oggetto il verbale dev'essere rimesso e depositato all'ufficio della capitaneria di porto del compartimento, nel quale l'individuo è inscritto.

Art. 53. Gli uffici di porto trasmetteranno ai Consigli o Comitati locali delle Casse nel loro compartimento le domande di pensione e sussidio, che venissero loro presentate.

Art. 54. I sindaci e le Giunte dei comuni rilascieranno i certificati e praticheranno le vidimazioni che sono loro attribuite dal presente regolamento e dagli statuti delle Casse.

Art. 55. I sindaci cureranno la pubblicazione dei rendiconti annuali delle Casse e degli elenchi degli individui del loro comune, ammessi a pensione o sussidio che loro saranno fatti pervenire.

Trasmetteranno al Consiglio od al Comitato locale del rispettivo compartimento le domande ed i reclami dei loro amministrati.

Art. 56. In ogni ufficio comunale sarà tenuto, sotto la sorveglianza della Giunta, un registro (Modello n. 8) portante la descrizione dei pensionati e sussidiati nel quale si praticheranno le annotazioni e variazioni occorrenti.

Art. 57. Gli uffici di porto, i sindaci e le Giunte municipali si presteranno inoltre in tutto ciò che possa contribuire al buon andamento del servizio delle Casse.

CAPO VI. — *Personale di Segreteria e di Tesoreria delle Casse.*

Art. 58. Ciascun Consiglio ha, nel luogo della sua residenza, un personale di segreteria, come pure un tesoriere da esso nominati.

Nomina pure uno o più inservienti d'ufficio, preferendo sempre nella scelta gli individui provenienti dalla gente di mare che ne abbiano l'attitudine.

Art. 59. Il numero, la graduazione, lo stipendio, le condizioni d'ammissione e quelle di avanzamento, ed altre relative degl'impiegati sì di segreteria che di tesoreria, saranno stabiliti dai Consigli in relazione all'importanza del servizio mediante regolamento speciale da approvarsi dal prefetto del luogo ove ha sede la Cassa.

Nella stessa forma saranno determinate le regole di disciplina per il personale suddetto, tenute di norma le disposizioni congeneri per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 60. I regolamenti di cui all'articolo precedente potranno anche determinare le basi per il concedimento di pensioni, a carico delle rispettive Casse, sì al personale di segreteria che ai tesorieri, e le condizioni per esservi ammessi.

Questa disposizione non riflette quei Consigli i quali non credessero di ammettere il loro personale al godimento di una pensione od altro assegno qualunque di riposo.

Art. 61. Le nomine dei segretari e dei tesorieri dovranno essere approvate dall'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede i Consigli, e saranno partecipate al Ministero di marina.

TITOLO II.
Assegnamenti.

CAPO UNICO. — *Delle forme e del procedimento per la concessione di pensioni e di sussidi.*

Art. 62. Gli statuti prescritti dall'art. 8 della legge, oltre alle condizioni necessarie pel conseguimento delle pensioni e dei sussidi, ed alle quote e norme della concessione, indicheranno anche i documenti che si devono presentare dai postulanti.

Art. 63. L'ammissione al benefizio della pensione e dei sussidi dotali avrà luogo due volte all'anno, cioè in febbraio ed agosto.

Quella al benefizio dei sussidi alla marineria, alle vedove ed agli orfani si farà soltanto una volta all'anno, cioè in febbraio.

Per le suddette ammissioni è d'uopo presentare le dimande al più tardi due mesi prima di quello in cui le medesime hanno luogo.

Gli amministratori di marina ed i sindaci trasmetteranno al Consiglio od al Comitato locale del rispettivo compartimento le domande che loro venissero presentate entro tre giorni da quello in cui le hanno ricevute.

Le sovvenzioni temporarie potranno concedersi in qualunque epoca dell'anno.

La decorrenza delle pensioni e dei sussidi annui partirà dal primo giorno del mese antecedente a quello in cui hanno luogo le ammissioni, salvo al disposto dall'articolo seguente.

Quando i richiedenti pensione e sussidio si rendessero defunti prima che la loro ammissione sia stata superiormente approvata, la decorrenza dei loro assegnamenti è di niun effetto pei loro eredi.

Art. 64. Le vedove e gli orfani dei pensionati saranno ammessi a godere della pensione che loro spetta dal giorno successivo a quello della morte dei loro mariti o genitori, quando presentino le domande nel termine di mesi sei, se il decesso è avvenuto nello Stato.

Nel caso di decesso avvenuto in paese estero, i detti sei mesi prenderanno decorrenza dal giorno in cui il relativo atto di morte sarà stato registrato al competente ufficio dello stato civile.

Art. 65. Qualsiasi domanda dovrà contenere le generalità del ricorrente.

Quelle che non saranno corredate di tutti i prescritti documenti, non si avranno per utilmente presentate e verranno respinte.

Art. 66 Una Commissione composta di due membri del Consiglio e del segretario sarà delegata da ciascun Consiglio ad esaminare nella prima quindicina dei mesi di febbraio ed agosto di ogni anno i documenti degli aspiranti a pensione o sussidio e a liquidare l'importo del rispettivo assegnamento in base allo statuto della Cassa.

Detta Commissione formerà elenchi distinti (Modello n° 9) per le pensioni e pei sussidi con tutte le relative indicazioni ed osservazioni, i quali elenchi da essa sottoscritti verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio.

Questi elenchi approvati dal Consiglio saranno sottoposti per originale alla sanzione del prefetto cui poscia l'ufficio di direzione ne rimette copia.

Art. 67. Le domande di qualsiasi assegnamento sulle Casse potranno presentarsi direttamente ai Consigli od ai Comitati locali o farsi loro pervenire per mezzo dell'amministratore di marina o del sindaco del luogo di domicilio dei postulanti.

Art. 68. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte saranno rilasciati dalle autorità competenti in conformità di legge.

I medesimi, quando siano spediti dai parroci, saranno viati dai sindaci locali per la legalizzazione della firma.

Art. 69. Quando per l'ammissione ai benefizi delle Casse venga calcolato il servizio militare marittimo, le ritenute sulle competenze, all'oggetto di formare il fondo per le pensioni militari alle quali fossero andati soggetti gl'individui durante il detto servizio, saranno dal pubblico Erario versate in esse Casse.

Viceversa se la navigazione mercantile sia computata ai marinari militari per la liquidazione della loro pensione a carico delle finanze dello Stato, la retribuzione fatta per la medesima sarà dalle Casse Invalidi versata all'Erario.

Questa disposizione non è applicabile ai casi d'individui i quali per il fatto del servizio militare marittimo o della navigazione mercantile avessero già conseguito pensione dall'Erario o dalle Casse Invalidi della marina mercantile.

Art. 70. Ogni pensionato o sussidiato sarà provvisto d'una cartella di ammissione all'assegnamento fattogli, la quale gli servirà di titolo di concedimento.

Cotesta cartella dovrà essere sottoscritta dal presidente, dal direttore e dal segretario del Consiglio.

Art. 71. Gl'individui ammessi a pensione e sussidio annuo saranno descritti sopra distinti registri di matricola (Modello num. 10) con numero d'ordine progressivo.

Tali matricole saranno conservate negli uffici dei Consigli.

Art. 72. I Consigli terranno inoltre un registro delle dimande di qualsiasi assegnamento o per altro oggetto, nel quale s'indicherà poscia l'esito delle medesime.

Art. 73. Presso gli uffici dei Comitati locali saranno tenuti registri di matricola dei pensionati e sussidiati residenti nel rispettivo compartimento.

Tali registri saranno conformi al modello citato nell'artcolo 71.

Art. 74. Fatte le ammissioni a pensione e sussidio, per l'inscrizione nei registri di cui all'articolo precedente, l'amministrazione dei Consigli trasmette ai Comitati locali elenco parziale dei nuovi ammessi, risultanti domiciliati nel loro compartimento, desunto dall'elenco generale.

Trasmette inoltre simile elenco ai sindaci dei comuni compresi nel compartimento marittimo ove ha sede.

I Comitati locali trasmettono allo stesso oggetto ai sindaci dei comuni del rispettivo compartimento elenco dei pensionati e sussidiati, desunto da quello loro pervenuto come al paragrafo primo.

Art. 75. In caso di smarrimento delle proprie cartelle, i pensionati e sussidiati dovranno farne dichiarazione nanti al sindaco del luogo di loro domicilio, il quale la farà pervenire ai Consigli pel rilascio di un duplicato.

I Consigli faranno succedere nel foglio ufficiale della provincia la pubblicazione dello smarrimento con diffidamento che se dopo un mese non perverrà loro alcun reclamo, si passerà al rilascio di un duplicato col quale s'intenderà annullata la cartella smarrita.

Se poi le dette cartelle divenissero inservibili, per non lasciare più spazio all'annotazione dei pagamenti, o per altro motivo qualunque, verranno rinnovate alla presentazione.

Art. 76. I pensionati e sussidiati che intendessero cambiare domicilio, dovranno farne dichiarazione ai proprii sindaci, i quali ne partecipano ai direttori dei Consigli, se il loro comune è posto nel compartimento ove hanno sede le casse, ed ai Comitati locali se è posto nel compartimento di questi.

I Comitati locali ne informano i direttori dei Consigli.

I direttori fanno praticare sui registri di matricola dei pensionati e sussidiati le opportune annotazioni e variazioni, onde questi possano continuare a percepire i loro assegnamenti nel compartimento ove trasferiscono il loro domicilio.

Art. 77. I pensionati e sussidiati possono essere autorizzati dai Consigli, salva l'approvazione del prefetto, a godere all'estero le loro pensioni e sussidi

Nell'accordare simili autorizzazioni si avrà riguardo alle circostanze dei richiedenti.

Art. 78. I pensionati che per venticinque mesi, e gli altri individui provvisti di qualunque altro assegnamento che per tredici mesi tralascieranno di esigere il rispettivo assegnamento, incorreranno nella perdita del medesimo a beneficio delle rispettive casse, a meno che giustificassero con documenti una giusta causa che abbia loro impedito di esigere le pensioni o gli assegni.

TITOLO III.
Bilanci - conti consuntivi e contabilità.

CAPO I. — *Bilanci.*

Art. 79. Nel mese di novembre di ciascun anno, ogni Consiglio formerà il proprio bilancio presuntivo delle entrate e delle spese della Cassa per l'anno che succede.

I bilanci si dividono in titoli, questi in categorie, le quali si suddividono in capitoli ed in articoli (Modello n° 11).

Art. 80. In regola generale le entrate ordinarie devono coprire le spese ordinarie.

Le entrate ordinarie devono bastare per se sole a far fronte alle spese della stessa categoria e presentare margine, se è possibile, per quelle straordinarie.

Art. 81. L'entrata e spese ordinarie sono quelle di un carattere permanente o che si riproducono ogni anno.

Art 82. I bilanci si sottopongono all'approvazione dell'autorità superiore amministrativa del luogo, ove hanno sede le Casse, muniti della deliberazione originale dei Consigli e di tutti i documenti ed allegati che vi si riferissero.

Art. 83. Ogni articolo deve avere un numero d'ordine progressivo, che ricomincia per ciascun capitolo.

Art. 84. Nella descrizione degli articoli si daranno le indicazioni necessarie per far conoscere la natura di essi.

Art. 85. Sarà data ragione nelle deliberazioni dei bilanci, di cui all'articolo 82, delle differenze che si riscontrassero in più od in meno fra gli articoli dei medesimi e gli articoli di quelli dell'anno precedente.

Art. 86. Nei bilanci s'inscrivono le sole entrate annuali che si compiono non più tardi del 31 dicembre.

Art. 87. Approvati i bilanci dal prefetto in conformità della legge, gli stessi vengono restituiti alle rispettive amministrazioni delle Casse, dalle quali se ne rilascia copia autentica firmata dal segretario col *visto* del direttore, e si trasmette alla prefettura per conservarsi in archivio.

Art. 88. Non appena avvenuta l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente ai bilanci attivi e passivi in corso, si unisce una parte terza, cioè un titolo supplementario (Modello n° 12), nel quale sono portati anzitutto il fondo effettivo di cassa, e poscia i residui attivi e passivi risultanti dal conto suddetto.

Questa parte terza, o titolo supplementario, sarà firmata dal segretario col *visto* del direttore.

Art. 89. Quando nel corso dell'anno si verifichino entrate o spese non state previste in bilancio, i Consigli in fin d'esercizio formano un titolo delle medesime denominato *Titolo addizionale* (Modello n. 13).

Questo titolo, prima della chiusura dell'esercizio, sarà rassegnato al prefetto per l'approvazione, in conformità di quanto è dalla legge prescritto pei bilanci.

Tosto che sia approvato, si annette originalmente al bilancio cui si riferisce, e le somme, che vi sono contemplate, si descrivono nel conto consuntivo dell'esercizio.

Art. 90. Copia del titolo supplementario e del titolo addizionale sarà trasmessa al prefetto per unirsi alla copia del bilancio statagli antecedentemente rassegnata.

CAPO II. — *Introiti e spese.*

Art. 91. Appena ricevuti i bilanci debitamente approvati, le amministrazioni delle Casse faranno compilare dall'ufficio di segreteria i ruoli d'esazione delle entrate, ricavando queste ad una ad una dagli articoli ammessi nella parte attiva dei bilanci.

I ruoli d'esazione si trasmettono ai tesorieri delle Casse per la loro esecuzione, insieme a copia dei bilanci.

Art. 92. I tesorieri e gli altri contabili delle Casse dovranno esattamente annotare nelle colonne dei ruoli delle esazioni (Modelli n. 14, 15 e 16) a ciò destinate, il montare delle operate riscossioni, indicando la data ed il numero delle quitanze spiccate dai registri a matrice.

Art. 93. I tesorieri non potranno fare esazioni che non siano contemplate nei loro ruoli.

Art. 94. Occorrendo di esigere somme non previste in bilancio, se ne rilasciano ordini d'introito firmati dal direttore e dal segretario, previa descrizione della loro natura e indicazione di esse nel titolo addizionale di cui all'art. 88.

I tesorieri a seguito degli ordini d'introito ricevono le somme da essi portate, e le annotano nel ruolo delle esazioni delle entrate del titolo addizionale (Modello n. 17), che loro sarà passato in bianco contemporaneamente ai ruoli ordinari, corredandolo di detti ordini.

Queste disposizioni saranno anche osservate dai Comitati locali, i quali si trovassero nelle circostanze previste dal presente articolo.

Art 95. Dovranno, a suo tempo, curarsi dai tesorieri le esazioni dei redditi fissi, di cui saranno responsabili, ove abbiano trascurato di praticare le opportune diligenze, salvo sia stata dalle Amministrazioni accordata una mora ai debitori.

Art. 96. I redditi e proventi variabili ed eventuali delle Casse figuranti a calcolo nei ruoli di esazione verranno riscossi dai tesorieri e dai contabili dietro deconti, se trattasi di retribuzione della gente di mare, e d'ordini d'introito motivati, se trattasi di altri proventi attribuiti dalle vigenti leggi, gli uni e gli altri rilasciati dagli uffizi di Direzione, oppure dai presidenti dei Comitati locali o da altre autorità marittime dipendenti.

Le riscossioni dei contabili si passano fra quelle dei tesorieri, mediante ordini d'introito rilasciati dai direttori e firmati dai segretari delle Casse.

Questi ordini d'introito porteranno la descrizione delle singole somme, dell'oggetto per cui furono pagate e della data e del numero delle ricevute staccate dalla matrice.

Art. 97. I tesorieri dovranno tenere per ogni esercizio:

Registro delle riscossioni giornaliere (Modello n. 18).

Registro dei pagamenti fatti con mandati definitivi (Modello n. 19).

Registro dei pagamenti fatti con mandati provvisorii (Modello n. 20)

Registri a matrice pel rilascio delle quitanze dei pagamenti fatti in conto di redditi fissi, variabili, eventuali o straordinarii (Modelli n. 21 e 22) vidimati dal direttore in ciascun foglio, con indicazione nell'ultimo foglio del numero delle quitanze di cui si compone il registro.

Registro dei conti correnti coi contabili delle Casse fuori della residenza delle medesime (Modello n. 23)

Art. 98 I tesorieri terranno con esattezza i loro registri avvertendo d'inscrivervi di seguito senza verun'interlinea le partite delle riscossioni e dei pagamenti giorno per giorno e di addizionare le medesime alla fine di ogni mese, riportandovi quindi le somme dei mesi precedenti per averne il totale.

Art. 99. I medesimi sono obbligati a dar comunicazione dei loro registri e carte di contabilità ogni qualvolta ne siano richiesti dalle rispettive amministrazioni o dai delegati dell'autorità superiore amministrativa.

(Continua)

Il numero 4714 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 27 novembre corrente, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacanti i collegi elettorali di Gessopalena n. 5, Montevarchi n. 41, Martinengo n. 61, Ozieri n. 368, Fuligno n. 437, Terni n. 442, Chioggia n. 479;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

I collegi elettorali di Gessopalena n. 5, Montevarchi n. 41, Martinengo n. 61, Ozieri n. 368, Fuligno n. 437, Terni n. 442, Chioggia n. 479 sono convocati pel giorno 13 dicembre p. v. affinchè procedano alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 20 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 29 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Il numero MMLXVI (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa per la tassa di occupazione del suolo pubblico, adottata dal Consiglio comunale di Portici, della provincia di Napoli, con deliberazione dell'11 ottobre 1867, stata approvata dalla Deputazione provinciale l'11 dicembre successivo;

Vista la deliberazione dello stesso Consiglio comunale del 4 agosto prossimo passato;

Vista la legge 17 luglio 1861, n. 267, sulle tasse marittime;

Visto il Luogotenenziale decreto 25 agosto 1866, n. 3179;

Visto l'articolo 138 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, allegato *A*;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Alla predetta tariffa viene fatta l'aggiunta della seguente nota:

La tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico non si estende al porto di Granatello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 ottobre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Visto l'articolo 27 del Regio decreto 3 novembre 1861, n. 302;

Visto il parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza delli 14 agosto 1868;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. È approvato l'atto 11 maggio p. p. del notaro Pacchera Luigi col quale le finanze dello Stato hanno venduto ad Antonio Pastori una zona di terreno di metri quadrati 4,500 adiacente al forte San Leonardo di Verona per lo prezzo di lire 500 (cinquecento).

Il ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze, addì 8 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

Con Regio decreto 25 novembre ultimo i consiglieri comunali descritti nell'unito elenco furono nominati alla carica di sindaci nei comuni ivi pure indicati.

Roccascalegna (provincia di Chieti), nominato Mastrangelo Francesco Paolo pel biennio 68-69;
Ventotene (Napoli), De Luca Raffaele id;
Massalubrense, id., Cacace Luigi id.;
Boscoreale, id., Prisco cav. Angelo Andrea id.;
Camporotondo Etneo (Catania), Rapisarda Salvatore id.;
Cajaniello (Caserta), De Quattro Michele id.;
Calvi Risorta, id., Bartolotta Carlo id.;
Recale, id, Campagnano Giuseppe id.;
Formia, id., Nucù Francesco id.;
Alì (Messina), Ungaro Federigo Antonino id;
Perarolo (Belluno), Wiel Gioachino id.;
Dolo (Venezia), Valeggia dott Angelo id;
Massa Martana (Perugia), Becelli Filippo id.;
Breonio (Verona), Morandini Michele id.;
Sassetta (Pisa), Carboneschi Pietro pel triennio 68-69-70;
Pisa, id., Bianchi dott. Giuseppe id.

S. M. sulla proposta del ministro della marina ha fatte le seguenti disposizioni:

In udienza del 26 ottobre 1868:

Squillace Carlo, sottocommissario aggiunto di 1ª cl. nel Corpo di commissariato della marina militare, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego per due mesi;

Ardizzone Giovanni, id. id., collocato in aspettativa per motivi di famiglia per un anno.

In udienza del 5 novembre 1868:

Pocobelli Giuseppe, sottocommissario di 3ª cl. nel Corpo di commissariato della marina militare, trasferto nel personale dei contabili di magazzino della R. Marina col grado di contabile di 2ª classe.

Disposizioni fatte nel personale d'amministrazione dei bagni penali, con RR. decreti del 25 novembre 1868:

Romanelli Giovanni, direttore di 4ª cl., collocato a riposo;

Mazzucco Giuseppe, direttore di 5ª cl. nell'amministrazione delle case di pena, trasferto nell'amministrazione dei bagni penali e promosso alla 4ª classe.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO

Il Senato riprese ieri le sue sedute, e dopo diverse comunicazioni d'ufficio, fra cui quella dell'annunzio della morte dei senatori Florio e Strozzi Luigi avvenuta durante la proroga del Parlamento, udì la partecipazione fattagli dal presidente del Consiglio dei ministri delle modificazioni ministeriali successe nel periodo della proroga.

Addiventutosi quindi al sorteggio degli uffizi per la ricomposizione dei medesimi, dopo questo s' intraprese la discussione del progetto di legge sul riordinamento del notariato, intorno a cui ragionarono i senatori Miraglia, Chiesi, Lauzi, Capponi, Cibrario e Poggi relatore ed il ministro guardasigilli, e ne vennero adottati gli articoli 1°, 2° e 4° nei termini del contro progetto della Commissione.

CAMERA DEI DEPUTATI.

La Camera nella tornata di ieri, dopo di avere approvato per scrutinio segreto tre disegni di legge discussi nelle sedute precedenti, cominciò la discussione di uno schema riguardante il Codice penale militare marittimo, del quale ragionò il deputato Corrado.

MINISTERO DELL'INTERNO.
Avviso di Concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina di un medico visitatore di 7ª categoria presso l'ufficio sanitario di Corato (Terra di Bari) per un triennio coll'annuo assegno di lire 300 Viene a tale effetto aperto un concorso per esame a senso del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso potranno far pervenire al Ministero dell'interno a tutto il 30 dicembre prossimo venturo le loro istanze corredate dei documenti indicati all'art. 2° del regolamento summentovato, del quale i concorrenti potranno prender notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Firenze, li 23 novembre 1868.

Il Direttore capo di Divisione
A. SCIBONA.

IL MINISTERO DELLA GUERRA

A mente dell'art. 14 del programma per la compilazione dei libri di testo da usarsi nelle scuole reggimentali pubblicato a seguito della nota 1° marzo 1868, n° 36 (Segretariato generale, Ufficio operazioni militari e Corpo di stato maggiore) rende noto essergli pervenuti in data 30 novembre 1868 i manoscritti controsegnati dai motti:

« La nécessité est la mère de l'industrie. »

« Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. »

MINISTERO DELLA GUERRA
DIREZIONE GENERALE D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO

Manifesto di concorso per la compilazione di libri di testo ad uso delle scuole reggimentali d'artiglieria.

Essendo andato deserto il concorso al programma num. II — armi portatili, bocche da fuoco, affusti e carreggio, materiale da ponte — di cui è cenno nel manifesto inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* delli 25 febbraio 1868, num. 55, questo Ministero determina quanto segue:

1° È aperto un nuovo concorso alla compilazione di manoscritti che possano servire di libro di testo per l'insegnamento delle materie indicate nel suaccennato programma num II.

2° Sarà corrisposto all'autore del manoscritto che verrà riconosciuto il migliore di quelli presentati e corrispondente allo scopo, secondo il giudizio inappellabile che ne pronunzierà a maggioranza di voti il Comitato d'artiglieria, un premio di L. 3,000.

3° I manoscritti dovranno essere fatti pervenire al Comitato d'artiglieria non più tardi del 1° aprile 1869, franchi di posta e col seguente indirizzo:

Al sig. Presidente del Comitato d'artiglieria
Torino.

4° Sono mantenute ferme tutte le altre disposizioni contenute nel manifesto inserto nella *Gazzetta ufficiale del Regno* delli 25 febbraio 1868, num. 55, per quanto esse si riferiscono al programma in discorso.

NB. Il preaccennato programma num. II trovasi inserto a pag. 41 e seguenti del *Giornale militare* del corrente anno, di cui i signori concorrenti potranno prendere visione presso i Comandi militari di provincia, le Direzioni d'artiglieria ed altri uffici militari.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(Seconda pubblicazione).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita di lire 200 del cons. 5 per cento col numero 5456 a favore di Conti Luigi, fu Ippolito, domiciliato in Somma (Lomellina), allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Conti Agostino, fu Giovanni Battista, domiciliato in Cava Manara.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizione, sarà operata la chiesta rettifica.

Torino, 9 novembre 1868.

Per il Direttore Generale
L'ispettore generale: M. D'ARIENZO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

Circa quattro secoli fa, cioè il 29 maggio 1453, la prima, la più grande e, come mostrarono gli avvenimenti, la più intrattabile delle « questioni » europee nacque con la presa di Costantinopoli, e dal trono dei Turchi fondato nell'antica metropoli dei Cesari. Quella fu l'origine della questione d'Oriente, la quale poi in forme differenti ha sempre tenuti dubbiosi ed ha tormentato i governi della Cristianità. La prima impressione fu quella dell'allarme universale. Altri Stati d'Europa scorsero il proprio destino nel destino dell'Impero bizantino, e per molte generazioni si agitò la questione del come fronteggiare e contenere quella potenza aggressiva. Finalmente, mercè il valore delle popolazioni cristiane limitrofe, il terrore cessò, e adesso la questione d'Oriente ha un'indole sì fattamente anomala e paradossale che i governi del secolo decimoquinto appena avrebbero capito questo fenomeno. Poco a poco i Turchi anzichè esser considerati con spavento cominciarono ad essere tollerati e finalmente suscitarono molta simpatia. Al Nord del loro impero era sorta una monarchia militare che apparve ben più formidabile della potenza cadente e innocua sulle sponde del Bosforo. Lo Stato conquistatore non fu più la Turchia, ma la Russia, e se la assorbisse la Turchia e facesse Costantinopoli una metropoli russa, come parve possibile, le libertà d'Europa potrebbero essere in pericolo per tanta esorbitanza di potere. Cosicchè la questione orientale venne a significare: che cosa dee farsi dell'Oriente? Parve che i giorni dei Turchi, tranne che per artificiale sostegno, fossero contati, e il solo sostituto del Sultano pareva lo Czar. Siffatta alternativa dava molto da pensare.

L'Europa occidentale non desiderava di vedere l'impero russo raddoppiato con la conquista della Turchia, e pure era uno scandalo che i governi cristiani prestassero le forze e l'influenza loro per continuare la servitù del popolo cristiano sotto gl'infedeli. Nondimeno la politica vinse la simpatia e la Sublime Porta praticamente divenne uno Stato protetto . . . .

È inutile che diciamo come e a qual prezzo quella politica tradizionale fu tenuta nel 1854; ma finalmente un ministro inglese ha avuto il coraggio dei concetti tanto opposti, che l'impressione suscitata all'estero fu la sorpresa e l'incredulità. Gli abitanti dei paesi vicini alla Turchia non possono credere che l'Inghilterra è disposta a non intervenire nelle faccende turche, e questa è la sola interpretazione del discorso di lord Stanley a Lynn.

Il nobile lord non dipinse questo paese indifferente ai destini della Turchia nemmeno parlò di gettarla tranquillamente in preda al conquistatore. Al contrario premise, come base delle sue osservazioni, non è più minacciata da « pericoli esterni » sicchè la politica di questo paese, in tal caso, non fu spiegata. Lord Stanley però concesse candidamente due cose. Primo « che non era cosa improbabile la disgregazione dell'impero ottomano e che noi non dovevamo intervenire per impedirne le conseguenze. » Niuna alleanza estera, niuna guarentigia europea può salvare un paese dalla ruina finanziaria o tutelarlo dalla sedizione nelle sue provincie. In materie siffatte ogni paese dee esser abbandonato ai propri destini. »

Non vi può essere sbaglio sull'intendimento generale di queste parole. Una amministrazione più liberale seguirà la stessa politica. Non reca dunque sorpresa che i diari officiali in Russia ci applaudiscano con grande compiacenza.

. . . In mancanza di cause speciali è probabile che la politica delineata da lord Stanley sarà in avvenire la politica del governo britannico . . . .

— Si legge nel *Daily Telegraph* del 28:

Noi possiamo contraddire nel modo più positivo l'asserzione del *Times* di ieri, cioè che si tratterebbe ora di creare dieci o dodici pari nuovi per raccomandazione del primo ministro che si ritira dal potere. Questa notizia non ha assolutamente nissun fondamento. La sola cosa che può aver suscitata quella voce è la creazione di alcuni baronetti, della quale si fa tanto poco mistero che nella *Gazette* di ieri uscirono i nomi di cinque persone che hanno ottenuto quel favore.

— Si legge nell'*Evening Star*:

Londra, 27 novembre.

La regina doveva tornare a Londra alle dieci di stamani. È stata impedita da un forte raffreddore. Il principe e la principessa di Prussia nondimeno sono andati a Buckingham Palace, e stasera andranno a Exeter Hall.

— Il signor Gladstone ha mandato ieri la seguente circolare agli elettori del sud-est Lancashire:

« Signori, io ringrazio sinceramente i 7,415 elettori che mi hanno dato i loro suffragi, e i molti e zelanti amici che si sono adoperati in favor mio. Per me è argomento di grande soddisfazione della quale serberò ricordanza, avere ottenuta una grande maggioranza nel distretto di Liverpool.

« W. E. GLADSTONE.
(*Idem*)

— Si legge nel *Daily telegraph*:

Il risultato delle elezioni ieri sera era il seguente: 376 liberali, 257 conservatori; totale 633; ne resta da nominare 26. Secondo le probabilità più moderate si può calcolare che i 26 non ancora eletti apparterranno per metà eguale alle due parti. In tal modo, anche a far poco, la maggioranza liberale nella nuova Camera dei Comuni non può essere minore della cifra attuale di 119 e può facilmente, con le elezioni che restano a farsi, raggiungere la cifra di 123 o 125. Calcoliamo tuttavia quella cifra a 120, per avere un numero tondo e si vedrà in modo chiaro in quale deplorabile illusione cadono i conservatori rallegrandosi della loro buona fortuna di martedì. Non v'era un solo osservatore intelligente e bene informato che non prevedesse la diminuzione della maggioranza ottenuta dal Gladstone nelle città, con lo slancio dello spirito conservatore nelle contee. Nondimeno le elezioni hanno avuto questo splendido risultato che la settimana delle elezioni dei borghi ha dato al Gladstone un'aggiunta di 84 voti, calcolando a 60 membri la cifra dell'antica maggioranza liberale che voleva si rendesse giustizia all'Irlanda, mentre che la settimana delle elezioni delle contee ha concesso a mala pena al Disraeli di togliere 24 sedi alla maggioranza di opposizione che combatterà contro di lui nella Camera dei Comuni diretta da Gladstone.

AUSTRIA. — Scrivono da Pesth, 28 novembre: Questa mattina alle 10 furono ricevuti da S. M. l'Imperatore e Re i deputati croato-slavoni inviati alla Dieta d'Ungheria. Ad un'allocuzione diretta al Monarca dal vescovo di Segna, S. M. rispose essere la giornata d'oggi la più bella di tutto il tempo del suo regno; essere la conciliazione fra la Croazia e l'Ungheria un avvenimento che formerà epoca, non solo per i regni, ma per tutta la monarchia; sperare S. M. che l'opera tanto felicemente incominciata si svilupperà felicemente e prosperamente anche per l'avvenire. Per quanto concerne l'autonomia della Croazia e della Slavonia, potere i deputati mirare all'avvenire con piena tranquillità. Egli, il Re, desiderare che sia conservata intatta quest'autonomia, e che si ponga con tutta fiducia nelle Sue mani la protezione della medesima.

— L'*Osserv. Triestino* pubblica i seguenti telegrammi:

Pesth, 30 novembre.

Alla Camera dei deputati, il conte Andrassy presentò le modificazioni introdotte dal Consiglio dell'Impero nella legge sull'armamento. — Il maggior numero dei deputati rumeni e serbi dichiararono di non poter prender parte alla discussione speciale della legge sulle nazionalità, ed abbandonarono la sala. Deak osservò che questa dichiarazione, essendo un affare privato, non è da assumersi a protocollo. (*Approvazione.*) Indi il progetto di legge venne approvato.

Pesth, 30 novembre.

La Commissione della Delegazione del Consiglio dell'Impero esaurì il bilancio ordinario militare, ed accordò oltre 4 milioni e mezzo più di quanto proponeva il Sottocomitato. Fu ammessa la risoluzione di chiedere che vengano presentati i risultati della gestione alla prossima Delegazione, e che quest'ultima sia convocata a tempo debito.

SPAGNA. — L'*Epoca* annunzia che il Comitato di Siviglia, quello di Salamanca ed uno dei Comitati elettorali di Valenza hanno presa l'iniziativa della proclamazione della candidatura di don Baldomero Espartero al trono. Lo stesso giornale aggiunge che il ritratto del generale rivestito di tutti gli emblemi di re, venne posto in vendita a Madrid.

— L'*Havas* reca il seguente telegramma:

Madrid, 28 novembre.

La *Voz du Siglo* in un articolo intitolato: *Il timore del disordine* si appella alla pubblica fiducia e conchiude dicendo:

La reazione venne distrutta ne' suoi fondamenti, la rivoluzione si è levata maestosa e tranquilla dal seno del paese. Il paese disponga ora esso con piena libertà di se medesimo, e la tranquillità sarà assicurata ed i risultati della rivoluzione saranno imperituri e fecondi.

Il Comitato nazionale di conciliazione di cui è presidente il signor Olozaga ha indirizzato agli elettori liberali della provincia un proclama in data del 24 novembre, nel quale constata che al manifesto monarchico vennero spedite numerose adesioni da tutti i punti della Spagna ed indica come un grande pericolo la gran confusione che consegue attualmente agli avvenimenti della rivoluzione.

Questo manifesto accusa gli assolutisti di qualunque specie di invocare con impudenza ed ipocrisia la forma repubblicana, traendo così in inganno taluni spiriti generosi ed imprudenti, i quali non vedono che i soli reazionari possono oggi desiderare la repubblica perchè vedono in essa il modo sicuro e facile, il modo unico di distruggere le conquiste della rivoluzione e di farla finita colla libertà.

Il manifesto, terminando, dimostra l'urgenza che questa confusione cessi con una organizzazione rapida, seria e vigorosa, impugnando per bandiera la conciliazione e costituendo dappertutto dei Comitati di conciliazione.

PORTOGALLO. — La *Patrie* parla di corrispondenze da Lisbona le quali contraddirebbero le dichiarazioni attribuite al re Ferdinando di Portogallo, secondo cui egli avrebbe formalmente declinata l'offerta della corona di Spagna. Secondo queste corrispondenze al contrario, il principe osserverebbe la più gran riserva su questo affare.

PERU'. — Il *Times* ha da Callao, 25 ottobre: Lungo la costa del Chilì e del Perù continuano i terremoti e si teme la ripetizione dei terribili disastri già avvenuti. A Cobija si sentirono varie scosse fortissime, con molto danno di sostanze, ma senza morti

Dall'Avana sono giunti dei dispacci che confermano le notizie di Cuba. Gli insorgenti fanno coscritti tutti gli uomini validi bianchi e neri, ma molti disertano. I negri temono molto gli insorti e fuggono quando gli incontrano.

È stato scoperto tra i negri un proclama incendiario che istiga i negri a massacrare i bianchi. Molti dei più ricchi residenti delle provincie adiacenti a San Jago de Cuba sono fuggiti recando seco le cose di valore quanto hanno potuto. Molti gioielli a Kingston nella Giamaica sono stati depositati alla Banca per sicurezza.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Riceviamo da Parigi la lieta notizia che è riuscito alla deputazione della città di Pesaro di ottenere dalla signora Rossini che la salma del grande maestro sia resa all'Italia In correspettivo di tale concessione la signora Rossini chiede soltanto che alla sua morte le sia concesso di esser sepolta al fianco del suo consorte. Non è ancora deciso se Pesaro o Santa Croce di Firenze accoglierà i resti mortali di Rossini, e ciò sarà oggetto di ulteriori pratiche ed accordi.

Noi ci congratuliamo colla deputazione Pesarese dello splendido successo della sua missione. (*Nazione*)

— Nel giorno di domenica 29 novembre vennero inaugurate a Milano per cura della Direzione di quegli asili infantili le pubbliche conferenze intorno ai metodi educativi per l'infanzia.

La direzione delle conferenze si volle affidata al cav. Sacchi. Egli espose alle sessanta istitutrici che vi intervennero l'ordinamento delle scuole infantili come esistono in Germania, in Inghilterra ed in Francia e fece un quadro comparativo dei metodi ivi osservati. Parlò della nuova istituzione degli asili scuole, e mostrò come con essa si snaturino due istituzioni affatto diverse, come sono quelle degli asili infantili e delle scuole primarie. Svolse quindi il programma delle successive conferenze, nelle quali esporrà i metodi più appropriati all'educazione dell'infanzia sotto il triplice rapporto dello sviluppo fisico, intellettivo e morale attingendolo alla esperienza fatta da trent'anni ed aggiungendovi la notizia dei nuovi progressi didattici fatti altrove.

La seconda conferenza si terrà domenica 6 dicembre a mezzogiorno.

— Leggesi nella *Perseveranza*:

In questi giorni il Museo di Milano si è arricchito di due lapidi importanti, raccolte nell'agro milanese, anzi, per dire più propriamente, nel borgo d'Angera presso il Lago Maggiore L'una, già da alcuni mesi annunziata, accenna alla dedicazione fattavi da un M. Statilio unitamente ad un E. Valerio a *Cautopate*; l'altra esprime il voto da un Nepoziano sciolto alle *Matrone*, in occasione dell'istituzione d'un mercato. Sono due lapidi di particolare interesse: la prima perchè ci accerta dell'intero nome di una divinità mitriaca, finora incontrato sempre imperfetto nelle leggende dei nostri marmi; la seconda perchè ci conferma quello che non poche altre lapidi delle città e della campagna insubrica hanno già messo in luce, essersi esteso alla Gallia Cisalpina il culto di queste divinità celtiche, in onore specialmente nelle Gallie e nella Germania. Ma, mentre queste due pietre sono venute per dono del dott. Stefano Castiglioni d'Angera, a crescere ricchezza al nostro Museo, una scoperta contemporanea e ben più rara sul luogo, è sopraggiunta a crescere importanza alla prima di esse, e a darci fede dell'esistenza d'un santuario al Dio Mitra, culto diffuso in tutto l'Impero romano al tempo d'Adriano. La scoperta consiste in uno speleo o speco a mezzo del monte, detto dagli abitatori *La tana del lupo*, indubbiamente sacro alla celebrazione dei misteri di cotesta divinità persiana. La è cotesta una grotta quasi circolare, di cui il diametro sta tra i sei ed i sette metri, a volta ricurva, fino a congiungersi col suolo, e dell'altezza maggiore di otto o nove, colle pareti interne variamente scalpellate in modo da prestarsi a sostegno del simulacro e dei voti che ivi solevansi deporre. Non mancano ivi altre particolarità e ragioni per rendere l'antro degno di studio. Ond'è che per esso mandiamo il curioso alla memoria del dott. Bernardino Biondelli sull'argomento, riferita nei rendiconti dell'Istituto lombardo del corrente anno.

— Adunavasi il 29 novembre più numerosa del solito in assemblea generale la Società ligure di storia patria per procedere alla solenne apertura dell'anno accademico, che è il dodicesimo della sua fondazione.

Il vice presidente comm. Antonio Crocco preludeva con breve allocuzione, in cui accennando ai felici auspici, con cui si riapriva il corso delle tornate regolari, li desumeva da due cagioni: cioè dal numero ognor crescente di coloro che danno il nome ad un istituto che ormai assicurò il suo avvenire; e in secondo luogo dalle due importantissime recenti pubblicazioni che arricchiscono gli atti della ligure Società.

E son queste: 1° Il *Codice diplomatico* delle colonie che la Repubblica genovese possedea nella Tauride, collezione di documenti in gran parte sconosciuti fin qui, e ora dal socio P. Amedeo Vigna ordinati e illustrati con metodo di critica sagacissima; e in secondo luogo la preziosa serie di documenti tratti dall'Archivio di Simancas e per larghezza di S. A. R. il Principe di Villafranca pervenuti a mano della Società che li rende di pubblica ragione mercè le cure e le fatiche dei soci Tommaso Belgrano, Massimiliano Spinola e Francesco Podestà; documenti e lettere con cui principalmente si rivendica da mal ponderate accuse l'onore e l'amor patrio di Andrea Doria, e vien posto in luce fulgidissima il suo costante e avveduto lavoro rivolto a mantenere immune la patria sua dal prepotente dominio del monarca spagnuolo.

Dopo le parole del vice presidente seguiva la proposta e la nomina di un buon numero di nuovi soci effettivi. Procedevasi quindi per iscrutinio alla elezione del presidente e vice presidente; e risultarono eletti al primo di questi uffici il socio commendatore Antonio Crocco ed al secondo il socio comm. e prof. Giuseppe Morro.

Dal socio prof. can. Sanguineti veniva successivamente data lettura d'una sua lucidissima e importantissima relazione presentata in nome della Commissione cui era affidato l'incarico di esaminare alcuni scritti relativi alla carta, alla tipografia e alla ceramica ligure proposti per la inserzione negli atti della Società, che accettando le conclusioni del rapporto, in cui era apprezzato il merito di quei lavori, ne deliberava la stampa.

L'adunanza scioglievasi dopo la nomina di una Commissione incaricata di riferire sui titoli dei proposti a socii onorarii e corrispondenti. (*Gazz. di Gen.*)

— I giornali di Parigi recano notizie dell'esito avuto dagl'incanti che si tennero il 27 e il 28 novembre per la vendita dei diamanti provegnenti dalla successione del duca di Morny e stimati dai signori Mellerio gioiellieri. Il primo giorno fruttò la somma di 300 mila franchi, e il secondo diede, compresa la detta cifra, una somma di lire 577,000.

— Leggesi nel *Messaggere di Cronstadt* sotto la data del 21 novembre, ore 8 antim.:

« Tutta l'estensione visibile attorno a Cronstadt è coperta di uno strato compatto di ghiaccio. Le navi mercantili che prendono il mare passano liberamente nel canale della gran rada. Le comunicazioni con Oranienbaum si fanno a piedi e in traini sul ghiaccio. »

Lo stesso giornale dice che le comunicazioni con Oranienbaum sul ghiaccio paiono definitive, ma che nelle altre direzioni non sono ancora state stabilite. Mercè lo squagliamento improvviso avvenuto la notte del 18 al 19 novembre, tutte le navi straniere che si trovavano a Cronstadt hanno potuto prendere il mare. Non rimangono più nel porto che quelle le quali non intendevano di partire questo autunno.

— La *Nuova Antologia* ha pubblicato il fascicolo di dicembre colle seguenti materie:

Il ventesimo Concilio ecumenico. — La decadenza della Chiesa e il Concilio di Costanza. — (Ruggiero Bonghi).

La scienza e l'arte della vita in Francia. — (Paolo Mantegazza).

I due Sogni. — Novella. — (Caterina Percoto).

Vittoria Accoramboni. (Storia del secolo XVI). — (Domenico Gnoli).

Della Vita e delle Opere di Gioacchino Rossini. — (Alessandro Biaggi).

Carmela. — *Racconto* — (Edmondo De Amicis).

Fisica Solare. — *L'Ecclisse del 18 agosto 1868.* — (Antonio Secchi).

Società di Economia Politica Italiana. — Se il corso forzato agisca come dazio protettore sulle industrie nazionali.

Rassegna Drammatica.

Bollettino bibliografico.

Annunzi di recenti pubblicazioni.

R. PROVVEDITORATO DEGLI STUDII
PER LA PROVINCIA
della Calabria Citeriore.

Per autorizzazione avuta dal Ministero della pubblica istruzione col dispaccio del 28 ottobre p. p., n° 9414, si dichiara nuovamente aperto il concorso a sette posti semigratuiti in questo convitto annesso al R. liceo ginnasiale Telesio fino a tutto il 15 dicembre. L'esperimento avrà luogo nel giorno 16 successivo. Gli aspiranti dovranno presentare per l'ammissione entro il termine stabilito al signor rettore del detto convitto:

1° Una domanda scritta interamente di proprio pugno, in cui sia dichiarato a quale classe di corsi secondari intendano essere ascritti;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti l'età non maggiore di 12 anni;

3° Un attestato degli studii fatti da cui si vegga che gli aspiranti entrano per lo meno alla 1° classe ginnasiale;

4° Un attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi una costituzione sana e scevra di ogni genere di malattia attaccaticcia e schifosa;

5° Un ordinato del Consiglio municipale in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata a titolo di contribuzione, il patrimonio che il padre o la madre possiede.

Le prove di merito si faranno per esame scritto ed orale. Gli esami per iscritto consisteranno in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica per gli alunni che hanno solamente compiuto il corso elementare, in un componimento italiano ed in una versione dal latino adattata alla classe rispettiva da cui si proviene, per tutti gli altri.

Gli esami orali verseranno sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe a cui aspirano rispettivamente i candidati.

Cosenza, 5 novembre 1868.

Il R. Provveditore
ANTONIO ROMAGNOLI.

ISTITUTO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI DI VENEZIA.
Avviso di concorso.

È aperto il concorso all'ufficio di secondo scrittore nel R. Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia per gli affari di cancelleria, per l'ispezione sulle varie collezioni scientifiche e per gli altri incarichi che fosse opportuno di affidargli.

L'annuo stipendio è di lire 777 73.

Gli aspiranti dovranno entro tutto il dicembre prossimo aver fatto pervenire al suddetto R. Istituto, residente nel Palazzo Ducale, la loro domanda corredata di tutte le carte certificative della loro capacità a quell'uffizio.

A dì 19 novembre 1868.

Il Segretario
del R. Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia
G. NAMIAS.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 30.

Corre voce che la Porta abbia domandato alla Grecia d'impedire la partenza dei volontari per Candia, e che, in caso di rifiuto, richiamerà il suo ambasciatore.

Parigi, 1.

Chiusura della Borsa.

	30	1
Rendita francese 3 %	71 50	71 65
Id. italiana 5 %	56 80	56 90
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	418 —	425 —
Obbligazioni	227 —	228 —
Ferrovie romane	48 —	47 75
Obbligazioni	120 —	120 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	46 50	46 50
Obbligazioni ferr. merid.	142 50	142 50
Cambio sull'Italia	6 —	6 —
Credito mobiliare francese	290 —	301 —
Obblig. della Regia Tabacchi	423 —	425 —

Vienna, 1.

Cambio su Londra	118 45	117 90

Londra, 1.

Consolidati inglesi	94 1/8	94 1/8

Nuova York, 30.

Dispacci dell'Avana spediti dagl'insorti assicurano che il movimento fa ogni giorno nuovi progressi. Gl'insorti sono decisi di non accettare alcun compromesso, ma vogliono la completa indipendenza di Cuba.

Altri dispacci, di fonte governativa, assicurano invece che i ribelli furono battuti presso Santiago.

Londra, 1.

La maggioranza dei liberali è di 108.

Madrid, 1.

Una circolare del ministro Sagasta accusa la reazione di esagerare le tendenze rivoluzionarie onde discreditare le idee liberali; raccomanda di mantenere l'ordine con vigore.

Berlino, 1.

La Camera discusse l'articolo del bilancio di giustizia relativo alle spese supplementari del tribunale supremo. Malgrado le istanze del ministro, la Camera respinse l'articolo.

La *Gazzetta del Nord* smentisce che la politica della Prussia verso la Romania sia il risultato di una pressione austriaca e che il combiamento del Ministero a Bukarest sia la conseguenza delle istanze prussiane.

Il ritorno di Bismark a Berlino è ritardato di alcuni giorni.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO
Firenze, 1° dicembre 1868, ore 1 pom.

Il cielo è generalmente sereno, il Mediterraneo calmo, e l'Adriatico mosso dai venti di nord-ovest.

La pressione barometrica si è alzata da 1 a 2 mm. su tutta la penisola, ed è diminuita nella Spagna.

Pioggia nel golfo di Lione.

Continua il buon tempo: ma probabile un prossimo abbassamento barometrico.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 1° dicembre 1868.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756,7	mm 757,0	mm 757,3
Termometro centigrado	5 0	11,0	65,0
Umidità relativa	70 0	50 0	60,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	SE debole	SE debole	SE debole

Temperatura massima . . . . + 11.5
Temperatura minima . . . . + 1,5

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO ALFIERI, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *Le Precauzioni* — Ballo: *La figlia del Saltimbanco.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia A. Dondini e soci rappresenta: *Il vero blasone.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — Serata straordinaria drammatico-musicale in onore di Gioacchino Rossini.

TEATRO NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia di Lodovico Corsini rappresenta: *Il fante di fiori.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 2 dicembre* 1868)

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god. 1 genn. 1869		57 35	57 32	57 55	57 50	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib. 1 ott. 1868		»	»	77 90	77 80	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . » id.		36 35	36 25	»	»	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »		81 75	81 70	»	»	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tabacchi 1868 Titoli provvisori (oro) . . . . . »	500	425 »	424 1/2	»	»	»	»	»
Azioni Tabacco . . . . »								
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . » 1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 » id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1868	1000	»	1550	»	»	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 luglio 1868	1000	»	»	»	»	»	»	1755
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »								
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 SS. FF. Centr. Tosc. » 1 luglio 1868	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 5 0/0 delle suddette . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	»
Dette (dedotto il supplemento) . » id.	420	208 »	205 »	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	500	»	173	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette (dedotto il supplemento) . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 luglio 1868	500	260 »	259 »	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . » 1 ott. 1868	500	153 1/4	153 »	»	»	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 12 » id.	505	»	»	»	»	»	»	439 »
Dette in serie picc. . . . . . » id.		440 »	439 »	»	»	»	»	»
Dette in serie non comp. . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli in		»	»	»	»	»	»	»
oro (in sottoscrizione) . . . . »	150	»	»	»	»	»	»	121 »
Detto liberato . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . » 1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	57 60
3 0/0 idem . . . . » 1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	37 »
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »		»	»	»	»	»	»	78 »
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott.	250	»	»	»	»	»	»	174
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .	500	»	»	»	»	»	»	416

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	26 50	26 46
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	106 »	105 7/8
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 18	21 16
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 57 35 - 30 - 32 1/2 per liquid. — 57 52 1/2 - 55 p. fine corr. — Azioni SS. FF. Merid. 259 per cont Obbl. Merid 152, 152 1/4, 152 1/2 p. cont — *NB.* A cagione dell'anticipato pagamento del coupon della Rend. it 5 0/0, è decretato di quotarla fino da oggi, godimento dal 1° genn. 1869, agli effetti ancora delle liquidazioni del mese corrente.

Il sindaco: A. MORTERA.

Provincia di Milano -- Direzione compartimentale del Demanio e delle tasse sugli affari

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si notifica che alle ore 11 antimeridiane del giorno 10 dicembre p. v., ed occorrendo nei successivi, in una delle sale della Sottoprefettura di Lodi, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza o di un suo delegato, coll'assistenza di quel signor sottoprefetto, e coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di aver depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto. Tale deposito sarà fatto nella Tesoreria provinciale di Milano, ovvero prima di aprire l'asta nelle mani del presidente dell'asta stessa

Il deposito potrà esser fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento al prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno anche ammesse le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per 100 del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè le tabelle e documenti relativi saranno visibili in tutti i giorni dalle ore 11 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane negli uffici della Sottoprefettura di Lodi.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

10. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Num. progressivo dei lotti	N. delle tabelle corrispondenti	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale E. A. C.	SUPERFICIE in misura locale antica Pert.	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO PRESUNTIVO delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	548	Chiosi di Porta Regale	Seminario vescovile di Lodi	Due pezzi di terra denominati Bracca e Bracchina, in mappa a parte del numero 216, censiti scudi 1,149 0 7 16/48.	4 42 41	67 14 4	78212 36	7821 20	500	»
				Due pezzi di terra denominati Campo del Moroni e Campo Trecantoni, in mappa a parte del numero 139 sub 2, censiti scudi 850.	3 27 26	50 » »				
				Sei pezzi di terra denominati Casone, Gramignone, Poscassina, Campo degli Orti, Campo di Mezzo e Cova, con unito caseggiato detto le Bonane, corte ed orti, in mappa al resto del numero 139 sub 1 e 2, 135, 136, 138, 572, censiti scudi 3799 2 4 36/48.	13 23 29	202 4 3				
5	556	Sesto Pergola e Cà dei Bolli	»	Podere denominato Sesto, consistente in diversi pezzi di terra aratorj, adacquatorj a vicenda ed a prato, con unite case, e situato per pertiche 427 10, censito scudi 6,390 1 3 nel comune di Sesto Pergola, e le rimanenti pertiche 55 22, censito scudi 598 4 4 nel comune di Cà de'Bolli, e distinti come segue:			119509 64	11950 96	500	»
				In comune di Sesto Pergola:						
				Casa da fittabile con rustici, corte, orti, in mappa ai numeri 40, 39 e 58, censita scudi 95 2 4.	» 52 91	8 2 »				
				Sedime di case, con corti, orti e rustici, in mappa ai numeri 60 sub 1, 60 sub 2, 37 sub 1 e 2, censito scudi 42 4 4.	» 19 64	3 » »				
				Tre pezzi di terra, denominati Chiappa Grande, Gervaso e Pendola, in mappa ai numeri 41, 41 1/2, 41 1/3, censiti scudi 2,984 2 3.	12 86 67	196 14 »				
				Pezzo di terra denominato la Chiappa Bassa, in mappa ai numeri 46, 46 1/2 e del 22, censito scudi 1,763 5 5.	7 27 33	111 3 »				
				Tre pezzi di terra denominati Chiappa di Sopra, Chiappa di Mezzo e Vigna, in mappa ai numeri 13 sub 2 e 14, censiti scudi 1,503 4 3.	7 10 98	108 15 »				
				In comune di Cà de'Bolli:						
				Pezzo di terra denominato il Campo di Cà de'Bolli, in mappa a parte del numero 1 sub 2 e 3, censito scudi 598 4 4.	3 65 96	55 22 »				

3851 Milano, addì 17 novembre 1868. *Il Direttore*: CARIGNANI.

SOCIETÀ ANONIMA DELLE 3836

STRADE FERRATE ROMANE

La Commissione mista nella sua adunanza del 25 corrente avendo stabilito il regolamento per l'Adunanza generale convocata pel dì 29 decembre 1868, il sottoscritto ha l'onore di portarlo a cognizione dei signori azionisti.

I depositi di azioni per ottenere le carte di ammissione all'Adunanza generale, saranno fatti alla cassa della Società in Firenze ed agli uffizi della stessa Società, situati in Parigi, via della Vittoria, num. 56; in Roma, Piazza della Pillotta, palazzo Filippani, ed in Siena alla stazione di quella ferrovia, nelle ore d'uffizio, esclusi i giorni festivi, dal dì 17 del mese di decembre fino alle ore 2 pomeridiane del dì 22 del detto mese.

Coloro che vorranno eseguire i depositi dovranno portar seco un loro sigillo. Le cartelle, dopo contazione e riscontro, saranno chiuse in pacco, sigillato dal depositante, che porterà via seco il sigillo.

La restituzione delle azioni depositate avrà luogo sulla presentazione e dietro ritiro dei *certificati di deposito* e constatazione dell'incolumità dei sigilli, dopo l'Adunanza stessa finchè l'ora lo permetta, e nei giorni seguenti fino a tutto il dì 5 gennaio 1869 nelle consuete ore d'uffizio.

Le *fedi di deposito* dei pubblici stabilimenti saranno ricevute alla cassa suddetta per quel numero di cartelle di azioni che esse rappresentano.

L'Adunanza generale avrà luogo in una sala del palazzo della Società delle *Strade ferrate Romane* in Firenze, sede della detta Società, posto sulla Piazza vecchia di Santa Maria Novella, n. 7.

L'ammissione comincierà a ore 10 antimeridiane; alle ore 12 meridiane non sarà più ammesso alcuno e l'Adunanza avrà principio.

I portatori delle carte di ammissione dovranno esibirle all'ingresso della sala alle persone di ciò incaricate, le quali noteranno il loro nome, il numero e la specie delle azioni da esse rappresentate, ed il numero dei voti che hanno diritto di emettere.

Per norma dei signori azionisti si rammentano gli articoli 14, 15, 18, 26, 27, 41, 81, lettera *b*, e 82 del nuovo statuto della Società delle Strade ferrate Romane (1).

All'effetto di non trattenere troppo a lungo coloro che dovessero depositare rilevanti partite di cartelle di azioni, sono essi pregati a volere accompagnare i loro depositi con una nota o *distinta* delle carte di ammissione che desiderano, contenente l'indicazione del numero di voti da segnarsi in ciascuna di esse.

I depositi potranno inoltre farsi a rischio e pericolo dei signori azionisti presso i seguenti stabilimenti, banchieri ed agenti, che rilasceranno le corrispondenti fedi di deposito da presentarsi alla cassa in Firenze all'effetto di ricevere la carta di ammissione all'Adunanza.

I detti stabilimenti, banchieri ed agenti faranno redigere il processo verbale in forma autentica di tali depositi da trasmettersi alla sede della Società in Firenze.

L'intestatario della carta d'ammissione potrà cederla ad altri col mezzo di dichiarazione scritta a tergo, secondo che è disposto dall'articolo 17 dello statuto sociale.

I suddetti stabilimenti, banchieri ed agenti sono:

Livorno. — Signori Rodocanacchi figli e Comp.

Venezia. — Signor dott. Aronne Lattis.

Vienna. — Signor Leopoldo Epstein.

Francoforte S.M. — Succursale della Banca del Commercio e dell'Industria di Darmstadt.

Parigi. — Società generale di Credito industriale e commerciale (66, rue de la Chaussée d'Antin).

Londra. — Signori Hambro e figli.

Firenze, 25 novembre 1868.

Per la Commissione mista
T. MANGANI

(1) Art. 14. L'Adunanza generale degli azionisti, da tenersi presso la sede della Società in Firenze, quando sia regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti medesimi.

Le sue deliberazioni, prese in conformità degli statuti, obbligano tutti gli azionisti anche dissenzienti od assenti.

Art. 15. Ogni azionista può rappresentare nell'Adunanza fino a 1000 azioni, o tante che formino un valore nominale di lire 500,000, sì in proprio che come mandatario o delegato altrui . . . .

Il deposito di 10 azioni o di tante che rappresentino un valore nominale di lire 5,000, dà diritto ad emettere un voto nell'Adunanza generale.

Art. 18. Chiunque possieda più che una carta di ammissione, sia in proprio, sia per delegazione o mandato fattogli da altri, non potrà emettere nelle Adunanze generali più di 100 voti, qualunque sia il numero delle azioni per le quali le carte di ammissione da esso possedute furono rilasciate.

Art 26. L'Adunanza generale delibera:

Per partito di schede segrete a pluralità relativa di suffragi nelle elezioni agli ufizi.

Per partito di alzata e seduta in tutti gli altri affari.

Ciò non ostante ha luogo la votazione segreta per partito di palle bianche e nere, o in altro modo equivalente a giudizio del seggio, quando si tratti di questioni personali, o quando i notari abbiano dichiarato dubbio l'esito della votazione per alzata e seduta.

La votazione segreta nel modo stesso può aver luogo quando il Presidente lo creda opportuno, o che sei almeno degli intervenuti ne facciano la domanda.

Art. 27. Nei partiti per schede segrete si hanno come perduti i voti dati:

a) A ditte commerciali, collegi, corporazioni, enti morali;

b) A donne e minori;

c) A interdetti, falliti o notoriamente decotti;

d) A persone condannate criminalmente per delitti contro l'integrità della persona, degli averi o dell'onore altrui;

e) A persone delle quali a giudizio dei notari squittinatori non apparisca dalle schede sufficientemente stabilita la identità.

Si hanno come non scritti sulle schede quei nomi che vi si trovino segnati oltre quelli che corrispondono al numero degli ufficiali da eleggere.

Se si riscontri parità di voti fra più nominati e che tutti non possano essere compresi nella elezione, la sorte decide chi debba avere la preferenza

Le schede, eseguitone lo spoglio e proclamato dal Presidente il resultato, saranno a cura dei notari abbruciate.

Art 41. L'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio amministrativo composto di sedici consiglieri, di cui dieci dovranno essere italiani ed avere nel Regno d'Italia il loro domicilio reale ed abituale. Gli altri sei potranno essere eletti fra gli azionisti dimoranti all'estero, purchè essi eleggano domicilio nel Regno.

Art. 81. . . . .

a) . . . .

b) Dei dieci consiglieri italiani ed aventi nel Regno il loro domicilio reale ed abituale, quattro saranno nominati dal Governo, i quali anderanno soggetti alle medesime condizioni imposte a quelli nominati dall'Assemblea generale.

Art 82. Fino a che le rendite della Società non giungano a tale da poter distribuire a tutte le azioni un interesse alla ragione del 5 per 100 all'anno sul loro valore nominale, le azioni direttamente garantite dallo Stato avranno nell'Assemblea generale una rappresentanza limitata in ragione della metà di quella competente alle azioni non garantite, senza però tenere ulterior conto della differenza tra il capitale nominale delle une e quello delle altre.

COMUNE DI GALEATA -- PROVINCIA DI FIRENZE

AVVISO DI CONCORSO.

Al seguito della deliberazione consigliare del dì 16 novembre corrente, il sottoscritto sindaco dichiara aperto il concorso alla condotta medico-chirurgica a tutta cura gratuita, recentemente istituita in questo comune con residenza nel paese di Galeata, alla quale va annesso l'annuo stipendio di lire italiane mille seicento ottanta, senza obbligo di tenere il cavallo, e con gli oneri resultanti dal relativo regolamento ostensibile in questa segreteria.

Restano quindi invitati tutti gli esercenti che bramassero concorrere alla suddetta condotta a dirigere entro il p. v. mese di decembre a questa segreteria comunale le loro istanze redatte in carta da bollo e corredate degli opportuni e prescritti documenti.

Galeata, li 27 novembre 1868.

Il Sindaco ANT. CAMPOREI. 3874 *Il Segretario* G. SATANASSI.

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E TASSE SUGLI AFFARI

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI MILANO

Avviso d'asta.

Essendo andato deserto il primo esperimento d'asta annunciatosi coll'avviso 3 andante novembre, N. 29962/3846, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 14 corrente, N. 310, per l'appalto delle Tasse di navigazione sui canali della Lombardia, vale a dire sul Naviglio Grande, di Bereguardo, della Martesana e di Pavia, nonchè sulla Conca Viareana sulla fossa interna di questa città, si previene il pubblico che si procederà al secondo esperimento alle ore dodici meridiane (12) del giorno 19 del p. f. dicembre agli identici patti e condizioni indicati nel detto avviso e più distesamente trascritti nel capitolato di oneri visibile a chiunque presso le prefetture del Regno ed in questa Direzione ed in base al complessivo prezzo fiscale di annue lire trentanovemila trecentoventisei e centesimi sessantasei (L. 39,326 66)

Si previene inoltre che la delibera sarà pronunciata a favore di chi avrà fatto la migliore offerta in aumento del succitato prezzo fiscale, salvo la superiore approvazione e salvo l'eventuale aumento del ventesimo che potesse essere presentato nel termine di giorni nove, ossia prima del mezzodì del giorno 28 dicembre suddetto

Milano, li 30 novembre 1868.

3890 *Il Direttore*: CARIGNANI.

STRADA FERRATA DI STRADELLA E DI PIACENZA

Si fa noto ai signori azionisti che a termine dell'articolo 44 degli statuti sociali, il Consiglio di amministrazione ha deliberato nella sua adunanza del 12 novembre ultimo scorso di procedere alla estrazione a sorte di numero 100 azioni, le quali verranno rimborsate al valore nominale, quindi estinte e cambiate con titoli speciali che daranno diritto al dividendo del quale è cenno all'art 43 degli stessi statuti.

Questa estrazione avrà luogo nell'uffizio della Società (via D'Angennes, numero 22) il giorno 23 del corrente mese ad un'ora pomeridiana.

Torino, 1° dicembre 1868.

Il Segretario dell'Amministrazione
3910 C. MASI.

LA PREVIDENZA

Società di mutua assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame

Pel medesimo scopo della convocazione del Consiglio generale della Società chiamata pel giorno 14 corrente, e cioè onde avvisare ai mezzi coi quali progredire nell'esercizio sociale in pendenza delle cause in corso, e per l'adozione o meno del sistema delle sezioni risguardante le malattie e tariffe locali, non avendo avuto luogo la succitata adunanza per mancanza del numero legale negli intervenuti, s'invitano nuovamente tutti i soci ad altra adunanza che si terrà nel locale della Direzione via Verziere, n. 4, nel giorno 16 dicembre p. v., ore 12 meridiane, e questa sotto l'osservanza dell'art. 60 dello statuto sociale.

Il Presidente: GROLLI prof. CARLO.

Consiglieri: Bonzanini ing. cav. Emanuele - Codara ing. Giuseppe - Pollini Carlo - Pavesi Giuseppe - Rossi Gaetano - Preti Luca

3756 *Il Segretario*: LUIGI ALBASINI SCROSATI.

Editto.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Pietro Vannini del 1° dicembre corrente, registrata con marca da lire una annullata, il sottoscritto invita i creditori del fallimento medesimo i titoli dei quali siano stati verificati e confermati con giuramento, ad intervenire all'adunanza che sarà tenuta la mattina del dì 14 corrente, a ore 10, nella cancelleria di questo tribunale per deliberare sul concordato che verrà proposto dal fallito, o su quant'altro ai termini di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 1° dicembre 1868.

3912 E. FORMIGLI.

Informazioni per assenza.

Con provvedimento delli 7 novembre 1868, sulle instanze di Domenico Vernazzani fu Pietro domiciliato in Corniglia, pretura del mandamento di Spezia, il tribunale civile di Sarzana mandava assumersi sommarie informazioni dirette ad accertare l'assenza del di lui figlio Saverio, con delegazione nel signor pretore di detto mandamento.

Sarzana, 27 novembre 1868.

3876 PIETRO PAOLETTI, proc.

Dichiarazione d'assenza.

(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia essersi dal tribunale civile di Domodossola con suo decreto 12 ottobre 1868 mandato assumersi sommarie informazioni onde constatare l'assenza già da più anni del Giacomo Majno del vivente Gio. Giacomo di Albogno ad istanza del predetto di lui padre.

Domodossola, li 27 ottobre 1868.

3575 CAUS. VEGGIA proc. capo.

Avviso d'asta.

Alla udienza tenuta dal tribunale civile di Grosseto il 20 novembre 1868 essendo rimasto deserto l'incanto per la vendita dei fondi alle istanze del signor Vincenzo Ferri, possidente domiciliato a Grosseto, nella di lui qualità di amministratore dei beni della mensa vescovile di detta città, espropriati in danno del signor Domenico Luciani, possidente domiciliato a Pancole, con sentenza dello stesso giorno il detto tribunale ordinò che si procedesse a nuovo incanto col dibasso del venti per cento sul prezzo già ridotto, e per tale incanto fissò la udienza del 29 dicembre 1868.

Che però in detta pubblica udienza che sarà tenuta dal rammentato tribunale civile di Grosseto alle ore dieci antimeridiane del ventinove dicembre 1868, avrà luogo il terzo incanto per la vendita dei fondi che appresso, cioè:

1° Un tenimento di terra con un vasto fabbricato ed oratorio annessi della estensione di ettari 17, ari 2 63 pascibile, seminabile, vitato, olivato ed ortivo in parte di dominio diretto della mensa vescovile di Grosseto, denominato il *Diaccio di Vetta*, rappresentato al campione della comune di Scansano, dalle particelle di numero 1, 2, 3, 4, 5, 70, 103, 106, della sezione H, per il prezzo ridotto dai dibassi di lire 13,664 60.

2° Altro tenimento diviso dal primo dalla strada che da Scansano conduce a Grosseto, con casale annesso, della estensione di ettari 24, ari 72 e 72, pascibile, seminabile, vitato, olivato, di dominio diretto della mensa vescovile di Grosseto, denominato Pian dei Draghi, rappresentato al detto campione dalle particelle di numero 12, 134, 135 della sezione K, per il prezzo ridotto dai dibassi di lire 9212 69.

Li 28 novembre 1868.

3881 Dott. ISIDORO FERRINI, procur.

Estratto.

Con domanda avanzata al signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze nel dì 30 novembre 1868, i signori Giovanni Battista ed Egildo o Ermenegildo Pieragnoli, possidenti domiciliati nel popolo di Cavarzano, pretura di Prato Campagna, rappresentati dal sottoscritto loro procuratore legale, hanno richiesto che sia nominato un perito giudiciale all'effetto di stimare diverse casette, luoghi castagnati e terreni boschivi di proprietà del signor Pietro Baldini, possidente domiciliato in detto luogo, posti nella comunità di Mercatale di Vernio, e rappresentati ai libri estimali di detta comunità in sezione I, particella di numero 601, 674, 631, 632, 680, 924, 936, 249, 252 in parte, 556, 886, 630, 252 in parte, 677, 927, 553, 928, 554, 931, 555, 762, 877, 560, 938, 919, 933 e 765 articoli di stima 426, 481, 442, 443, 487, 762, 776, 190, 197, 398", 713, 441, 198, 484, 765, 698, 766, 768, 770, 771, 563, 703, 401, 779, 795, 773, 566, e in sezione H, particelle di numero 355, articolo di stima 342, con rendita imponibile cumulata di lire quarantatrè e centesimi ottantasei, per procedere poi a forma del vigente Codice di procedura alla vendita coatta dei detti beni vincolati all'ipoteca giudiziale dai signori Pieragnoli suddetti, inscritta all'uffizio delle ipoteche di Firenze nel dì 29 maggio 1868, volume 239, articolo 178.

1° dicembre 1868.

Dott. ARRIGHETTO ARRIGHETTI,
3882 procuratore.

Avviso.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Pisa fa noto che alla pubblica udienza del 10 del perduto novembre fu proceduto all'incanto dei beni espropriati sulle istanze del sig. Pietro Batini a carico di Giovanni Taccola, e Antonio Sighieri.

Che per mancanza di oblatori fu quell'incanto rinviato alla pubblica udienza del 27 novembre decorso, con un successivo ribasso del 10 per 100, e così il primo lotto per L. 1,827 50, il secondo lotto per L. 207 56, ed il terzo lotto per lire 683 22.

Che in detta udienza del 27 novembre non avendo avuto luogo il detto incanto fu prorogato alla successiva udienza del 4 dicembre corrente nella quale avrà luogo l'incanto suddetto sui prezzi come sopra ridotti.

Pisa, 1° dicembre 1868

Il cancelliere
3914 RAZZETTI.

Errata-Corrige Al n. 307 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, sotto la data di mercoledì 11 novembre anno corr. e sotto numero 3672 degli avvisi, ove si dice che il signor cav Agostino Carraresi ha renunziato tanto nel suo interesse quanto in quello della signora Clarenza Altoviti Avila, leggasi invece: il signor cav. Agostino Carraresi ha renunziato nell'interesse della signora Clarenza Altoviti Avila.

3892 GIAMBONI, canc.

Diffidamento.

Il signor Enrico Langer, di Firenze, dichiara che non riconoscerà i debiti contratti dal suo figlio minore Casimirro.

Firenze, 1° dicembre 1868.

3908 ENRICO LANGER.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA.